



POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO l'Art. 2222 "Contratto d'opera" del Libro Quinto - Titolo III del Lavoro Autonomo - Capo I Disposizioni Generali del Codice Civile;

VISTO il D. Lgs. 15.06.2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";

VISTO il D. Lgs. 25.05.2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'Art. 5 "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano;

VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D. L.gs. 30.03.2001, n. 165;

ACQUISITA la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 2025, in ordine alle modifiche al Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D. L.gs. 30.03.2001, n. 165;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento citato, comprensivo delle modifiche approvate;

DECRETA

ART. 1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D. L.gs. 30.03.2001, emanato con D.D. n. 3894/AG del 18.12.2008 e modificato con DD n. 2933 del 4 novembre 2013 e D.R. rep. n. 9754 del 19-12-2019, è ulteriormente modificato come riportato nel testo che segue, parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Le modifiche sono segnate nel testo in *grassetto corsivo*.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE DI NATURA AUTONOMA, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS DEL D.LGS 30.03.2001, N. 165.

Sommario

Art. 1 - Finalità e definizioni	4
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 3 - Presupposti per l'affidamento dell'incarico	5
Art. 4 - Procedura.....	5
Art. 5 - Modalità di individuazione del soggetto da incaricare	6
Art. 6 - Avvio della procedura.....	6
Art. 7 - Bando.....	7
Art. 8 - Modalità e criteri di valutazione.....	7
Art. 9 - Soggetti legittimati alla stipula del contratto.....	8
Art. 10 - Obblighi di pubblicazione e comunicazione degli incarichi.....	8
Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	8
Art. 12 - Rinnovi e proroghe	8
Art. 13 - Controlli	8
Art. 14 - Deposito e Archiviazione.....	8
Art. 15 - Disposizioni finali e di rinvio.....	9

Art. 1 – Finalità e definizioni

- 1) Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
- 2) Le presenti disposizioni si applicano a tutte le tipologie di lavoro autonomo, che non siano riconducibili all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. Restano ferme tutte le altre esclusioni previste dalla normativa vigente.
- 3) Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) Per "collaborazione coordinata e continuativa" il rapporto in cui la prestazione lavorativa, per attività altamente qualificate, con esclusione di esigenze ordinarie o prive di specifica competenza, sia caratterizzata da:
 - assenza del vincolo di subordinazione o di sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Struttura conferente;
 - autonomia operativa rispetto alla modalità e al luogo di esecuzione dell'incarico;
 - coordinamento organizzativo operato dalla Struttura conferente, inteso come collegamento funzionale, armonizzazione delle attività svolte dal collaboratore rispetto alle finalità istituzionali e verifica della rispondenza della prestazione agli obiettivi;
 - prestazione resa con continuità;
 - natura prevalentemente personale dell'opera prestata, nel senso che l'apporto personale del collaboratore nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico potrebbe non essere esclusivo.
 - b) Per "collaborazione occasionale" il rapporto in cui la prestazione lavorativa è svolta in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento da parte della Struttura conferente. Tale rapporto si risolve in un tempo definito e si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito.
 - c) Per "prestazione professionale" il rapporto in cui a prevalere sia il carattere intellettuale delle prestazioni, rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano professionalmente e abitualmente attività connesse con l'oggetto dell'incarico.
 - d) Per "Strutture conferenti" le Strutture di Ateneo che, sulla base delle esigenze, manifestano la necessità di conferimento di un incarico individuale per il raggiungimento di specifiche finalità istituzionali, delineando la tipologia e il profilo del collaboratore.
 - e) Per "profilo" la specificazione delle competenze professionali e dei titoli culturali richiesti in relazione alle attività previste dall'incarico.
 - f) Per "competenze professionali" l'insieme degli elementi, ivi compresi i titoli culturali comprovanti la specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore.
 - g) Per "procedura comparativa" l'insieme delle operazioni che, individuati i criteri e le modalità di selezione più idonee, consentono il confronto delle competenze possedute dai candidati, al fine di verificare la miglior coerenza dei profili con i requisiti richiesti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1) Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali ed esigenze temporanee, e mai per funzioni ordinarie.
- 2) Il ricorso a contratti di lavoro autonomo è consentito:
 - a) per l'affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente;
 - b) per l'affidamento di compiti di supporto ad attività di ricerca e ad attività seminariali e di orientamento;
 - c) per l'affidamento di compiti di consulenza tecnico-scientifica che richiedano specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali;
 - d) per l'affidamento dell'uso di attrezzature scientifiche e didattiche di particolare complessità a persone di comprovata esperienza;
 - e) per lo svolgimento di conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione e attività similari per cui è necessario avvalersi di esperti esterni.
- 3) Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità erariale per i soggetti legittimati alla stipula del contratto, di cui al successivo Art. 9.

Art. 3 - Presupposti per l'affidamento dell'incarico

- 1) Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti esclusivamente in presenza di tutti i seguenti presupposti di legittimità, la cui verifica deve risultare dalla richiesta di autorizzazione al conferimento:
 - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione con le competenze attribuite dall'ordinamento al Politecnico di Milano;
 - b) corrispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione sono richieste specifiche competenze e qualificate professionalità;
 - c) coerenza con le esigenze di funzionalità della Struttura proponente;
 - d) preliminare ricognizione interna per l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di affidamento dell'incarico a idonee figure professionali presenti all'interno dell'Ateneo come previsto all'art.5;
 - e) natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
 - f) preventiva determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della prestazione, nonché delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico ed eventualmente del luogo di svolgimento dell'incarico;
 - g) individuazione e predeterminazione dei criteri di scelta e della procedura più idonea;
 - h) rispetto dei limiti finanziari previsti dalle disposizioni vigenti.
- 2) Per la stipula di contratti di collaborazione si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività di ricerca e per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 - Procedura

- 1) La procedura di individuazione del collaboratore, alla quale è data adeguata pubblicità,

secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, è condotta con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

- 2) La procedura consiste nella valutazione dei curricula vitae e/o nell'espletamento di un colloquio e/o di prove volte ad accertare il possesso dei requisiti richiesti nel profilo. I Candidati residenti o domiciliati oltre i 600 km dalla sede di selezione, possono chiedere alla Commissione giudicatrice di poter sostenere l'eventuale colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio e video, purché sia possibile riconoscere con certezza la loro identità. La medesima possibilità è prevista anche qualora i candidati abbiano particolari e motivate esigenze.
- 3) La scelta della procedura più idonea è effettuata dai soggetti di cui all'art. 6, nel rispetto delle modalità definite nel presente Regolamento.

Art. 5 - Modalità di individuazione del soggetto da incaricare

- 1) Condizione indispensabile per la stipula di contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'Ateneo è la verificata impossibilità di far fronte alle attività oggetto dell'incarico con il personale in servizio. Pertanto, prima di avviare l'iter procedimentale per l'affidamento di un incarico esterno, la struttura conferente deve effettuare una puntuale ricognizione circa l'assenza di professionalità interne all'Ateneo in grado di far fronte all'esigenza sottesa all'incarico.
- 2) L'avviso per la ricognizione interna dovrà contenere l'indicazione della Struttura che conferisce l'incarico, la descrizione delle attività da svolgere e la descrizione della professionalità richiesta. Tale avviso sarà pubblicato per almeno 3 giorni nella sezione "Bandi interni" dell'intranet di Ateneo. Tutto il personale strutturato dell'Ateneo ha accesso alla sezione dell'intranet contenente l'avviso di ricognizione.
- 3) Qualora tale verifica dia esito negativo, si procede ad individuare i soggetti esterni mediante la comparazione dei candidati con il profilo richiesto.
- 4) Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:
 - a) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, nel senso che possono essere escluse dalle procedure comparative le prestazioni in cui l'abilità o l'attività richiesta è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa;
 - b) interventi seminariali, formativi e di supporto alla ricerca che comportano una spesa di modica entità fino ad un massimo di € 1.000,00 lordo percipiente.
- 5) La valutazione delle motivazioni per le quali si ricorre all'incarico diretto e le relative responsabilità sono demandate al Dirigente dell'Area interessata nel caso dell'Amministrazione di Ateneo e all'organismo competente in materia di avvio della procedura nel caso di Dipartimenti e Poli.

Art. 6 - Avvio della procedura

- 1) Le richieste di attivazione degli incarichi individuali di cui al precedente art. 1, da prestare presso l'Amministrazione di Ateneo, sono inoltrate, dal Dirigente della Struttura interessata al Dirigente della Struttura competente in materia di gestione delle risorse umane, che provvede ad autorizzare l'avvio delle procedure.
- 2) Le richieste di attivazione degli incarichi individuali di cui al precedente art. 1, da prestare presso le altre Strutture sono inoltrate dal richiedente al Responsabile della Struttura che, acquisita ove previsto la delibera dell'organo collegiale competente, procede

all'avvio della procedura comparativa.

- 3) L'attivazione della collaborazione da parte delle Strutture la cui spesa va a gravare sul Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO), necessita della preventiva autorizzazione del Dirigente della Struttura competente in materia di gestione delle risorse umane.
- 4) Il proponente deve indicare:
 - a) i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c) gli specifici requisiti culturali e professionali correlati alla prestazione richiesta e attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore;
 - d) L'eventuale luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) i nominativi dei soggetti esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta che procederanno alla valutazione;
 - f) la durata del contratto;
 - g) *la spesa massima complessiva a carico dell'Amministrazione e Il compenso, al lordo di tutti gli oneri a carico dell'incaricato come da disposizioni di legge e, ove applicabili, al netto di IVA e contributi e/o rivalsa previdenziale;***
 - h) le modalità di esecuzione della prestazione e di liquidazione del compenso, il referente o responsabile dei risultati e le forme di verifica dell'esatta esecuzione della prestazione.

Art. 7 - Bando

- 1) La procedura comparativa è disciplinata da apposito bando per il conferimento dello specifico incarico.
- 2) Il bando deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 10 giorni, mediante pubblicazione all'Albo ufficiale del Politecnico, accessibile al pubblico in via telematica, e sul sito internet della Struttura proponente.
- 3) Il bando è redatto secondo il fac-simile pubblicato nell'apposita sezione del sito web di Ateneo.

Art. 8 - Modalità e criteri di valutazione

- 1) In relazione alla procedura prescelta, la valutazione, è effettuata mediante procedura comparativa da una Commissione giudicatrice composta da almeno tre esperti nella materia, nominati dal responsabile della Struttura. Gli atti della procedura sono documentati da un verbale, da cui risultino i criteri di valutazione, l'elenco degli idonei e la relativa graduatoria.
- 2) La graduatoria è valida esclusivamente ai fini della procedura oggetto del bando
- 3) La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza tutte le proprie sedute.
- 4) Il decreto di approvazione degli atti è firmato dal Responsabile della Struttura ed è pubblicato all'Albo ufficiale del Politecnico e sul sito internet della Struttura proponente.

Art. 9 - Soggetti legittimati alla stipula del contratto

- 1) Per l'Amministrazione di Ateneo la stipula del contratto di collaborazione è effettuata dai Dirigenti delle Aree interessate.
- 2) Per i Dipartimenti e i Poli la stipula è effettuata dal Direttore di Dipartimento o dal Prorettore del Polo e dal Responsabile gestionale, su delega del Direttore Generale, nei limiti di spesa allo stesso attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Obblighi di pubblicazione e comunicazione degli incarichi

- 1) Gli incarichi di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati sul sito web del Politecnico di Milano completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
- 2) L'amministrazione di Ateneo, nell'effettuare il pagamento del compenso relativo all'incarico conferito a dipendenti di un'altra Pubblica Amministrazione, deve dare comunicazione alla stessa di quanto corrisposto, entro i termini di legge previsti.
- 3) Si applicano le previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 e successive modificazioni, in materia di obblighi di comunicazione concernente i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1) Il Dirigente competente o il Responsabile della Struttura prima di autorizzare ogni pagamento, verificati gli obblighi previsti dalla normativa vigente, accerta col responsabile del progetto il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti. Il saldo finale viene erogato solo in presenza della relazione conclusiva ove prevista da contratto.
- 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico o risultino del tutto insoddisfacenti, il Dirigente o Responsabile di Struttura adotterà le misure previste nel contratto stesso.

Art. 12 - Rinnovi e proroghe

- 1) Non è ammesso il rinnovo degli incarichi.
- 2) L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 13 - Controlli

- 1) L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione tramite audit interno sulle modalità di esercizio delle procedure autonomamente attivate dalle Strutture.
- 2) La Struttura conferente si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai collaboratori.

Art. 14 - Deposito e Archiviazione

- 1) Tutta la documentazione relativa alle procedure di incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è depositata e archiviata presso la Struttura conferente.

Art. 15 - Disposizioni finali e di rinvio

- 1) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il *1° maggio 2025* ed è pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo: [Home - normativa](#).
- 2) Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa applicabili alle Pubbliche Amministrazioni.

LA RETTRICE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale